

Bruxelles, 10 agosto 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0164(NLE)**

**10103/20
ADD 1**

**COEST 152
WTO 131
UD 124**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	5 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 357 final - Annex.

All.: COM(2020) 357 final - Annex

Bruxelles, 5.8.2020
COM(2020) 357 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo

ALLEGATO

DECISIONE N. .../2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

del xx.xx.2020

**relativa alla modifica dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale)
relativo al capo 5 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 83 e l'articolo 465, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore nel luglio 2016.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle Parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento della Georgia e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
- (3) A norma dell'articolo 75 dell'accordo, la Georgia ha assunto l'impegno di attuare un ravvicinamento alla legislazione doganale dell'UE nei modi indicati nell'allegato XIII dell'accordo.
- (4) Dato che l'acquis dell'UE elencato nell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo, tale evoluzione dovrebbe essere rispecchiata nell'allegato XIII dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio"*

Il presidente

I segretari

ALLEGATO

ALLEGATO XIII RELATIVO AL CAPO 5

RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 4, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), degli articoli 53, 81, 82, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), degli articoli da 155 a 157, dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 227, dell'articolo 233, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli da 284 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le Parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 210 del codice doganale dell'Unione (regimi speciali) anteriormente alla scadenza del termine fissato per il ravvicinamento di cui sopra.

Le Parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento all'articolo 247.

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle suddette convenzioni, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del suddetto regolamento è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento alle disposizioni del regolamento n. 608/2013 di per sé non

obbliga in alcun modo la Georgia ad applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.